

(N. 713)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTI CAPORASO Elena e FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1969

Modifica della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali ha previsto all'articolo 4 particolari provvidenze sia al fine di garantire un trattamento minimo di pensione per quei perseguitati che siano risultati vincitori di concorsi ad impiego statale, sia per dare la possibilità agli interessati di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

Tale normativa, che ha indubbiamente contribuito a sanare situazioni di grave disagio a favore di cittadini tanto provati dalle persecuzioni di una legislazione discriminatoria, hanno lasciato tuttavia scoperte alcune situazioni che sembrano meritevoli di essere riesaminate.

Si tratta, in particolare, di quei perseguitati politici o razziali che, pur non avendo potuto partecipare a concorsi, in quanto avevano superato i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, hanno tuttavia prestato la propria opera presso lo Stato o presso altri enti pubblici, spesso per molti anni, sia pure nella posizione di personale non di ruolo o a contratto.

Con il disegno di legge in esame si consente agli interessati di poter fruire delle provvidenze previste dall'articolo 4 della legge sopra ricordata.

Anche se gli interessati sono un numero molto limitato appare giusto un ulteriore intervento del legislatore per completare il quadro di una disciplina di riparazione che non può non essere da tutti condivisa alla luce dei principi della nostra Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

*Articolo unico.*

Con effetto dal 1° gennaio 1969, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono estese ai cittadini italiani — riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge predetta — i quali abbiano comunque prestato, per almeno un quinquennio, la loro opera alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.